



Comune di Foggia

REGOLAMENTO RECANTE NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI COMUNALI ESSENZIALI

(Delib. G.C. 30.07.1996 n.1302 – Delib. G.C. 02.10.1996 n.1665)

art. 1

Servizi pubblici essenziali

1. Tra i servizi pubblici essenziali di cui all'art. 1 - comma 1 - delle *“Norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali”* sono individuati i seguenti:
 - a) stato civile e servizio elettorale;
 - b) igiene, sanità ed attività assistenziali;
 - c) attività di tutela della libertà della persona e della sicurezza pubblica;
 - d) servizi concernenti l'istruzione pubblica;
 - e) servizi del personale;
 - f) servizi attinenti al mattatoio.
2. Nell'ambito dei servizi essenziali di cui al precedente comma si garantiscono le seguenti prestazioni:
 - a) raccoglimento delle registrazioni di nascita e di morte;
 - b) attività prescritte in relazione alle scadenze di legge per assicurare il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali fino alla consegna dei plichi agli uffici competenti;
 - c) servizi cimiteriali limitatamente al trasporto, ricevimento ed inumazione delle salme;
 - d) farmacie comunali: prestazioni ridotte;
 - e) servizio attinente ai magazzini generali, limitatamente alla conservazione e allo svincolo dei beni deteriorabili;
 - f) servizio di polizia municipale, da assicurare con un nucleo di personale adeguato limitatamente allo svolgimento delle prestazioni minime riguardanti:
 - f1) attività richiesta dall'autorità giudiziaria e interventi in caso di trattamenti sanitari obbligatori;
 - f2) attività antinfortunistica e di pronto intervento;
 - f3) attività della centrale operativa;
 - f4) vigilanza sede comunale.
 - g) servizi al personale limitatamente all'erogazione degli emolumenti retributivi, all'erogazione degli assegni con funzione di sostentamento ed alla compilazione e al controllo delle distinte per il versamento dei contributi previdenziali per le scadenze di legge; tale servizio dovrà essere garantito solo nel caso che lo sciopero sia proclamato per i soli dipendenti dei servizi personale, per l'intera giornata lavorativa e nei giorni compresi tra il 5 e il 15 di ogni mese;
 - h) servizio di protezione civile, squadra tipo;
 - i) servizi educativi e scolastici:
 - i1) sciopero riguardante tutte o una sola delle categorie di lavoratori impiegati nel servizio e di durata inferiore all'intera giornata: collocazione oraria dello sciopero all'inizio o al termine del turno in modo da garantire la continuità del servizio e la somministrazione di pasti, ove previsti;

- i2) sciopero per l'intera giornata riguardante solo il personale non insegnante: il servizio è aperto all'utenza e dovranno essere garantiti i servizi minimi relativi all'accesso, alla tutela dei minori e alla somministrazione dei pasti, ove previsti.
3. Nel caso di sciopero in istituti scolastici in cui operi anche personale comunale, i servizi minimi essenziali sono garantiti secondo la disciplina prevista dalle specifiche disposizioni del contratto collettivo di lavoro. Gli accordi della contrattazione decentrata saranno stipulati di concerto con l'Autorità scolastica.

art. 2

Prestazioni indispensabili e contingenti di personale per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali

1. In caso di sciopero sono esonerati dallo stesso i seguenti contingenti professionali e numerici di personale al fine di garantire le prestazioni indispensabili precedentemente individuate:

Servizio	Qualifica funzionale profilo professionale	numero addetti
Stato civile		2 (di cui 1 Uff.le Stato Civile)
Elettorale		5 (di cui 3 Uff.le Amm.vo)
Cimitero		Custode + 3 Op. addetti alla Sepoltura
Vigilanza urbana		25 vigili
Protezione civile		Squadra tipo
Farmacie comunali		9 unità di cui 1 all'Incoronata
Mercato Ortofrutticolo		Custode
Macello		Custode + 1 Operaio
Servizio del Personale		2 Ufficiale Amministrativo
Servizi educativi e scolastici		1 bidello (sorveglianza. e accesso per ogni plesso scolastico)

2. La parte pubblica si impegna a garantire i servizi senza ricorso allo straordinario o alla reperibilità.
3. La parte pubblica si impegna altresì ad individuare, in occasione di ciascuno sciopero che interessi i servizi essenziali, a rotazione fra gli addetti ove le dotazioni organiche lo consentono, i nominativi dei dipendenti in servizio presso le aree interessate tenuti alle prestazioni indispensabili ed esonerati dallo sciopero stesso per garantire la continuità delle predette prestazioni, comunicando - cinque giorni prima della data di effettuazione dello sciopero - i nominativi inclusi nei contingenti, come sopra individuati, alle organizzazioni sindacali aziendali ed ai singoli interessati. Il lavoratore ha il diritto di esprimere, entro 24 ore dalla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione, nel caso sia possibile.
4. In caso di sciopero l'Amministrazione si impegna a garantire un'opportuna informazione all'utenza mediante avviso sia presso la stampa locale che con altri mezzi ritenuti opportuni.
5. L'Amministrazione s'impegna a non distrarre personale a tempo determinato, in caso di sciopero, dal servizio a cui è adibito normalmente, al fine di coprire altri servizi.
6. Non possono essere proclamati scioperi nei seguenti periodi:
- a) dal 10 al 20 agosto;
 - b) dal 23 dicembre al 7 gennaio
 - c) 5 giorni prima e 3 giorni dopo le festività pasquali;
 - d) 3 giorni prima e 3 giorni dopo la commemorazione dei defunti;
 - e) il giorno del pagamento degli stipendi;
 - f) 5 giorni prima e 5 giorni dopo le consultazioni elettorali europee, nazionali, regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali e referendarie nazionali e locali.